

Prot. 100607

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34, D.LGS. N. 267/00 PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 24, C. 3, DELLA L.R. N. 27/03.

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di settembre (29/09/2014), nelle rispettive Sedi,

tra i Signori:

Dott. **LEONARDO MURARO**, nato a Mogliano Veneto (TV) l'08.08.1955 (c.f. MRRLRD55M08F269B), domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Treviso, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/00, in legale rappresentanza e per conto della Provincia di Treviso, c.f. e p. IVA. 80008870265, con sede a Treviso, in Via Cal di Breda n. 116, che nel contesto dell'atto verrà indicata per brevità anche "Provincia", nella sua veste di Presidente *pro tempore*;

Avv. **GIOVANNI MANILDO**, nato a Conegliano (TV) il 22/07/1969 (c.f. MNLGNN69L22C957Y), domiciliato per la sua carica presso il Comune di Treviso, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 267/00 in legale rappresentanza e per conto del Comune di Treviso, cod. fisc. 80007310263, p.iva. 00486490261, con sede a Treviso, in Via Municipio 16, che nel contesto dell'atto verrà indicato per brevità anche

“Comune”, nella sua veste di Sindaco *pro tempore*;

Dott. **GIORGIO ROBERTI**, nato ad Oderzo (TV) il 01/09/56 (c.f. RBRGRG56P01F999L), domiciliato per la sua carica presso l’Azienda U.L.S.S. n.9, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 229 del 29 dicembre 2012 e quindi in rappresentanza e per conto dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, cod. fisc. 03084880263, con sede a Treviso, Via S. Ambrogio di Fiera n. 37, che nel contesto dell’atto verrà indicato per brevità anche “U.L.S.S. 9”;
dopo aver premesso che:

I) nel presente atto, tranne ove diversamente specificato, i termini, parole ed espressioni di seguito riportati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro attribuito qui di seguito:

- per “**area della Vetrelco**” si intende l’area, in Comune di Treviso, compresa all’interno del perimetro del Parco Sile, circondata a nord, est e sud da corsi d’acqua, catastalmente censita al foglio 45, mapp. 93, 94, 1800, 1801 e 1802;

- per “**Casa Olivotti**” o “**Villa Olivotti**” si intende l’edificio, in Comune di Treviso, catastalmente censita al Catasto Fabbricati sez. I foglio 1, mapp. 113 sub. 5 corpo 1.

- per “edificio **Vetrelco**” si intende l’edificio, in Comune di Treviso, catastalmente censito al Catasto Fabbricati sez. I foglio 1, mapp. 93 sub 1 e sub 2 sub. 5.

II) con apposita Deliberazione del Direttore Generale, l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso ha indetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi da 1

a 14, D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, all'esecuzione dei lavori di realizzazione della "Cittadella della Salute" presso il Presidio Ospedaliero di Treviso, ed alla gestione, per l'intera durata della concessione, di alcuni servizi non sanitari rivolti all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e di alcuni servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria, come meglio specificato nello Studio di fattibilità e nei suoi allegati posti a base della procedura di gara;

III) in particolare l'iniziativa contempla, secondo le indicazioni riportate nello Studio di Fattibilità, tanto lavori di nuova costruzione, quanto lavori di ristrutturazione e di riqualificazione ambientale, in un ambito urbanisticamente classificato dal vigente P.R.G. quale zona territoriale omogenea di tipo F5 destinata ad attrezzature sociali e sanitarie, (*"Sottozona F.5 – Attrezzature sociali e sanitarie"*) la quale:

* è soggetta, tra gli altri, all'applicazione gli artt. 66, 72 (che fissa il seguente indice I: 1,9 mc/mq, quale parametro urbanistico) e 23 punto 6 (relativo alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua) delle vigenti norme tecniche di attuazione;

* comprende due edifici a cui il P.R.G.C. assegna il grado di protezione 3, disciplinato dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G., quali edifici di medio valore artistico, storico e ambientale;

IV) lo Studio di Fattibilità, che ha preceduto l'avvio della procedura di affidamento, contiene una previsione planivolumetrica degli interventi necessari sottoposta alle valutazioni del Consiglio Comunale del Comune

di Treviso, il quale con Delibera n. 43 in data 30/06/2010 ha preso atto dell'opportunità di non escludere un'eventuale variante urbanistica a favore dell'ottimizzazione del risultato;

V) l'ipotesi progettuale individuata sulla quale è ispirato il presente Accordo, si pone sotto taluni puntuali aspetti, in difformità rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente in Comune di Treviso;

VI) in particolare, come previsto nello Studio di Fattibilità di cui sopra l'ipotesi progettuale prevede tra l'altro:

* gli edifici "Casa Olivotti e Vetrelco", oggi con grado di protezione di tipo 3 ("edifici di medio valore artistico, storico e ambientale") imposto dal P.R.G., siano interessati dagli interventi di demolizione per consentire l'ampliamento della Macro Area Ospedaliera della Nuova Cittadella della Salute e per consentire l'insediamento di una nuova Area per la Formazione;

* che nell'Area destinata alla formazione ("Ex Vetrelco") vengano demoliti i fabbricati esistenti procedendo ad una nuova edificazione, con arretramento dei fronti dai corsi d'acqua rispetto allo Stato attuale, ma comunque ad una distanza inferiore ai 20 mt. dal fiume e quindi entro la fascia di rispetto, come stabilito dall'art. 23 punto 6 delle NTA del P.R.G. di Treviso;

* che più in generale si addivenga, nel più esteso ambito di intervento dove è prevista la costruzione di Nuova Cittadella della Salute (Z.T.O. F5/1, F5/2, F5/3, F5/4), alla realizzazione di volumetria corrispondente ad indice di edificabilità (sostanzialmente pari a **2,2** mc/mq) diverso e maggiore

rispetto a quello attualmente previsto dal P.R.G. per il ridetto ambito.

Quanto sopra a garanzia della possibilità di dare esecuzione al Progetto preliminare approvato, tenuto conto della sua complessità sia nelle specifiche destinazioni che sugli utilizzi dei volumi previsti;

VII) con nota del 07.10.2013, prot. 107929, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, dopo aver evidenziato che l'iniziativa di cui l'Azienda U.L.S.S. n. 9 si sta facendo carico, sottende un rilevante interesse pubblico in quanto destinata a migliorare, in termini di efficienza e qualità, i servizi socio sanitari erogati all'utenza, ha chiesto l'attivazione di una procedura di variante urbanistica per addivenire, mediante Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. n. 267/00, alla modifica delle disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale al fine di consentire una maggior flessibilità progettuale così come previsto all'art. 24, comma 3, della L.R. n. 27/03;

VIII) con nota prot. n. 124335 del 17.12.2013, e successive integrazioni del 10.02.2014, prot. n. 14732, del 09.05.2014, prot. n. 47574, del 09.07.2014, prot. n. 70753, l'Azienda U.L.S.S. n. 9, a seguito di richieste del Comune di Treviso, ha trasmesso copia della documentazione della variante urbanistica, per la modifica delle disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale, così come richiesto nella nota del 07.10.2013;

IX) la realizzazione del suindicato intervento riveste un relevantissimo interesse pubblico, sostanziandosi nella realizzazione della Nuova Cittadella della Salute, con conseguente razionalizzazione del Presidio

esistente e riunificazione delle attività aziendali ora poste in diversi siti anche fuori dal territorio Comunale, fermo restando che, giuste le prime verifiche sugli effetti determinati sulla viabilità locale dal realizzando intervento, l'attuazione della Nuova Cittadella della Salute dovrà essere accompagnata da un incremento dei parcheggi e dalla realizzazione di interventi viabilisti di miglioramento della rete viaria circostante su cui graverà l'incremento di traffico generato dalle nuove strutture;

X) la variante al P.R.G. che si richiede, ai sensi dell'art. 24 comma 3, L.R. n. 27/03, si rende necessaria per addivenire all'attuazione dell'ipotesi progettuale della Cittadella della Salute che si intende realizzare;

XI) in particolare le modifiche al P.R.G. del Comune di Treviso di cui al precedente punto *VIII)* si sostanziano in variazioni di non sostanziale rilevanza, che si giustificano al solo fine di consentire all'Azienda U.L.S.S. n. 9 maggiore funzionalità e flessibilità del risultato progettuale della Cittadella della Salute, lavoro pubblico di interesse regionale secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, L.R. 27/03;

XII) in particolare le modifiche alle previsioni dello strumento urbanistico generale del Comune di Treviso e le motivazioni che giustificano tali modifiche sono meglio descritte nella relazione urbanistica che allegata al presente accordo ne forma parte integrante e sostanziale;

XIII) come richiesto dal Comune di Treviso è stata elaborata un'analisi degli effetti che l'attuazione della Cittadella della Salute avrà sulla rete viaria e sulla richiesta di sosta nell'ambito dell'area ospedaliera;

XIV) dall'analisi condotta emergono le seguenti necessità:

1. Le previsioni di progetto della Cittadella della Salute dovranno contenere un incremento di 1000 posti auto rispetto alla dotazione attuale.

2. Provvedere alla realizzazione di interventi sulla viabilità locale per ridurre il livello di congestione del traffico per un costo di realizzazione dalle parti stimato in massimo € 100.000,00 al netto dell'I.V.A. che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si sintetizzano in:

a. Realizzazione di una doppia corsia per l'attestamento dei veicoli al semaforo di Via Vernier (Park Dal Negro) diretti sulla circonvallazione esterna;

b. Realizzazione di una corsia di svolta a destra sulla rotatoria della "Chiesa Votiva" per i veicoli diretti da Via Scarpa a Via Marchesan;

c. In alternativa al punto b) che precede, qualora lo stesso non sia attuabile o ritenuto sconveniente in esito agli studi di cui al seguito, ripristinare il transito pubblico con sola servitù di passaggio sulla bretella di collegamento tra Via Scarpa e Via Ospedale, di proprietà dell'Azienda ULSS n. 9, mediante soluzioni tecnico – giuridiche che salvaguardino la funzionalità e l'operatività della struttura sanitaria;

XV) da parte dell'Azienda ULSS n. 9 sono stati predisposti gli elaborati necessari all'approvazione della variante al PRG vigente che comportano le modifiche di seguito indicate:

- variazione normativa all'art. 72 delle NTA del PRG vigente del Comune di Treviso, così come riportato nell'elaborato di variante "*Quadro di raffronto normativo PRG vigente e proposta di variante*";

- variazione grafica delle tavv. 13.3.25 e 13.3.31 del PRG vigente;”

XVI) il Comune di Treviso, la Provincia di Treviso, e l’Azienda U.L.S.S. n. 9, a seguito della richiesta inviata dal Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 hanno adottato gli atti di seguito indicati:

- D.C.C. nr. 48 del 25/07/2014 ad oggetto “ *Approvazione dell’”Accordo sul Procedimento per addivenire alla conformità urbanistica del Progetto denominato Cittadella della Salute presso il Presidio ospedaliero di Treviso” tra il Comune di Treviso e l’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso” e relativi allegati;*

- Delibera del Direttore Generale n. 703 del 26/07/2014 ad oggetto “*Cittadella della Salute. Approvazione Accordo con il Comune di Treviso per addivenire alla conformità urbanistica del procedimento*” e relativi allegati;

XVII) in data 28.07.2014 si è svolta presso la Saletta Urbanistica, sita al piano primo di Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi n. 1, nel Comune di Treviso, la Conferenza di Servizi preliminare alla presenza dei rappresentanti del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso, dell’Azienda ULSS n. 9, del Dipartimento Difesa del suolo e foreste della Regione Veneto, dell’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile;

XVIII) in data 08.08.2014 si è svolta presso la Saletta Urbanistica, sita al piano primo di Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi n. 1, nel Comune di Treviso, la Conferenza di Servizi, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso, dell’ULSS n. 9, del Dipartimento Difesa del suolo e foreste della Regione Veneto, dell’Ente

Parco Naturale Regionale del fiume Sile;

XIX) gli esiti delle Conferenze dei Servizi sono riportati nei relativi verbali, le cui risultanze devono considerarsi parte integrante del presente Accordo;

XX) con Delibera di Giunta Provinciale n. 306 del 04.08.2014 (prot. 84142/2014) e Valutazione Tecnica Provinciale n. 15 del 06/08/2014 la variante in oggetto è stata esaminata dal Comitato Tecnico Provinciale;

XXI) dall'11.08.2014 al 21.08.2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Treviso e del Comune di Treviso l'Avviso di deposito degli atti di variante;

XXII) durante la fase di pubblicazione degli elaborati di variante sono pervenute n. 22 osservazioni opportunamente controdedotte;

XXIII) in data 29.09.2014 si è svolta presso la sede della Provincia di Treviso, sala Giunta, sita in via Cal di Breda n.116, per motivi di forza maggiore anziché nella sede comunale concordata come da avviso di convocazione, la Conferenza dei Servizi Definitiva, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso, dell'Azienda ULSS n. 9, del Dipartimento Difesa del suolo e foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - sezione di Treviso, dell'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, per l'esame delle osservazioni pervenute e loro relative controdeduzioni alla variante in oggetto ed esprimersi definitivamente sulla Proposta di Accordo di Programma. Durante la conferenza dei servizi sono state introdotte delle

integrazioni/precisazioni relative ad alcune controdeduzioni che sono contenute nel verbale medesimo il quale deve considerarsi parte integrante del presente Accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo di Programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 24, comma 3, della L.R. Veneto n. 27/03 e comporta la variazione puntuale dello strumento urbanistico generale del Comune di Treviso, come indicato nel presente Accordo di Programma.

Esso si compone dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione illustrativa VPRG n. 53;
- Tav. 1, “Inquadramento territoriale”;
- Tav. 2, “PRG vigente”;;
- Tav. 3, “PRG proposta di variante”;
- Quadro di raffronto normativo PRG vigente e proposta di variante;
- Asseverazione idraulica con allegati:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Tavola di inquadramento delle condizioni di criticità idraulica;
 - c) Tavola dell'impermeabilizzazione nello stato fatto di cantiere e di

progetto;

d) Tavola di indicazioni preliminari delle misure di mitigazione;

- Parere di assoggettabilità alla VAS;

- Screening VINCA;

Art. 3 – Contenuto dell’Accordo di programma; interventi necessari per la costruzione della Cittadella della Salute

3. 1. Le parti danno atto che il trasferimento del “Distretto Sanitario” non rientra nel progetto della Cittadella della Salute, diversamente da quanto previsto nella proposta di Accordo di Programma di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14.07.2010, in quanto lo stesso sarà oggetto di altra autonoma procedura tra le parti;

3. 2. L’area destinata a “verde attrezzato”, posta in fregio al fiume Sile, dovrà essere aperta e fruibile al pubblico nelle ore diurne;

3. 3. La progettazione definitiva dell’immobile denominato “edificio Vetrelco” sarà condotta mantenendo una distanza di rispetto pari ad almeno 14 mt. dalle acque del fiume Sile, con l’impegno a ricercare nelle opportune sedi (a titolo esemplificativo la Conferenza dei Servizi, eventuali osservazioni e controdeduzioni, Comitato Tecnico Provinciale ecc.) la possibilità di aumentare la predetta distanza, compatibilmente con le esigenze di rispetto di altri vincoli;

3.4. Con il presente Accordo di Programma, le parti approvano, salvi i successivi atti di ratifica, la variante urbanistica quale risultante con il recepimento delle modifiche predisposte e delle osservazioni

favorevolmente controdedotte, di cui in premesse che qui di seguito si riportano:

- Eliminazione del grado di protezione di “Casa Olivotti” e di “Area ex Vetrelco”;
- Variazione grafica delle tavv. 13.3.25 e 13.3.31 del PRG vigente;
- Variazione normativa dell’art. 72, N.T.A. del P.R.G. (“Sottozona F.5 - Attrezzature sociali e sanitarie”) con inserimento, nel punto 5 (Prescrizioni particolari):
 - di disposizione che, all’interno della sottozona F5/2 “Area ex Vetrelco”, esclude l’operatività delle prescrizioni di cui all’art. 23, comma 6, delle norme tecniche attuative del P.R.G.;
 - variazione del parametro urbanistico I (da 1,9 mc/mq a 2,2 mc/mq) per l’ambito interessato dalla Cittadella della Salute (Z.T.O. F5/1; F5/2; F5/3; F5/4).

3.2. L’Azienda U.L.S.S. n. 9 si impegna ad adottare, nel più breve tempo possibile, gli atti necessari per arrivare all’approvazione degli elaborati richiesti per l’avvio degli interventi concernenti la realizzazione della Cittadella della Salute e a vigilare per garantire il corretto adempimento di tutti gli impegni relativi alla progettazione e realizzazione della sopra indicata opera di pubblico interesse regionale.

Art. 4 – Decadenza della variante

4.1. Le parti danno atto che ove gli interventi per la costruzione della Cittadella della Salute e per la cui realizzazione si rende necessaria l’approvazione della presente variante non siano avviati entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione della presente, la variante urbanistica di cui al

presente Accordo di Programma si intenderà decaduta, salva la possibilità per gli enti sottoscrittori del presente Accordo di adottare gli atti che si riterranno necessari.

Art. 5 - Altri interventi programmati dalle parti firmatarie del presente Accordo di Programma

5.1. L'Azienda ULSS n. 9 si impegna a realizzare n. 1000 posti auto rispetto alla dotazione attuale.

5.2. L'Azienda ULSS n. 9 si impegna a realizzare i seguenti interventi (per un costo di realizzazione dalle parti stimato in massimo € 100.000 al netto dell'I.V.A.) concernenti la rete viaria che comunque verrà interessata, anche indirettamente, dalla realizzazione della Cittadella della Salute:

a) realizzazione di una doppia corsia per l'attestamento dei veicoli al semaforo di Via Vernier in Comune di Treviso (nei pressi della zona dove trova collocazione il "Park Dal Negro") diretti sulla circonvallazione esterna di Treviso;

b) realizzazione di una corsia di svolta a destra sulla rotatoria della "Chiesa Votiva" per i veicoli diretti da Via Scarpa a Via Marchesan in Comune di Treviso ovvero in alternativa - qualora l'intervento per la realizzazione della ridetta corsia, anche alla luce di successivi approfondimenti tecnici istruttori, non risulti soluzione fattibile od ottimale - costituzione di servitù pubblica di passaggio anche per il traffico veicolare sulla bretella di collegamento tra Via Scarpa e Via Ospedale, fermo restando che nella costituzione della ridetta servitù dovranno prevedersi forme di utilizzo che salvaguardino comunque la funzionalità e l'operatività della struttura

sanitaria.

5.3. L'Azienda U.L.S.S. n. 9 e il Comune di Treviso si impegnano a confrontarsi e a collaborare in buona fede, anche in appositi incontri tecnici, tanto durante la fase progettuale degli interventi di cui all'articolo 5.2., quanto durante le fasi approvativa, autorizzativa e realizzativa dei progetti.

5.4. Le parti danno atto che il Comune di Treviso, sulla base di approfondimenti istruttori da condursi in concerto e collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 9, potrà proporre all'Azienda U.L.S.S. n. 9 di realizzare, in alternativa agli interventi di cui all'art. 5.2., differenti interventi viabilistici (da attuarsi sempre sulla rete viabilistica direttamente e/o indirettamente interessata dall'attuazione della Cittadella della Salute) di importo, peraltro, sostanzialmente analogo a quello degli interventi, di cui al precedente art. 5.2., i quali ultimi per l'effetto non dovrebbero più essere progettati e realizzati.

5.5. Gli interventi viabilistici contemplati nel presente articolo dovranno essere realizzati, con oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 9, su progettazione a cura del Comune di Treviso, contestualmente alla realizzazione della Cittadella della Salute.

5.6. Qualora gli interventi inerenti i parcheggi di cui al presente accordo risultassero nel seguito temporale particolarmente inadeguati rispetto alle esigenze dei fruitori dell'Ospedale, le parti sottoscriventi assumono reciproco impegno di sinergica azione per gli interventi di riequilibrio del rapporto spazi parcheggi/fruitori Ospedale.

Art. 6 - Collegio di vigilanza

6.1. Ai sensi dell'art. 34 co. 7, del D. Lgs. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto dai seguenti rappresentanti degli enti locali interessati, nell'ambito delle specifiche competenze:

- Dirigente del Servizio Tecnico rappresentante dell'Azienda U.L.S.S. n. 9;
- Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica rappresentante del Comune di Treviso;
- Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità rappresentante della Provincia di Treviso, per quanto di competenza.

6.2. Al Collegio di vigilanza spetta il controllo tecnico sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e sull'attuazione del programma di intervento.

6.3. Spetta al Collegio di vigilanza, nel caso di dubbi, determinare quali siano le modifiche degli atti contemplati dal presente Accordo che non incidano sui criteri informativi dell'Accordo e che quindi non richiedano una formale variazione dell'Accordo medesimo, ma esclusivamente l'emanazione degli atti da parte degli Enti di volta in volta competenti.

Art. 7 – Efficacia del presente accordo

7.1. L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Treviso.

7.2. Gli atti di ratifica e di approvazione del presente Accordo saranno pubblicati nelle forme di legge

Art. 8– Registrazione e spese contrattuali

8.1. Il presente Accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti

sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene mandata esente da imposta di bollo in modo assoluto, trovando applicazione l'art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni (esenzione del bollo).

Treviso, 29.09.2014

Le parti:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
f.to Dott. Leonardo Muraro

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO
f.to Avv. Giovanni Manildo

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9
f.to Dott. Giorgio Roberti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 co. 2-bis L. 241/90